

06782-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- ☐ disposto d'ufficio
- ☐ a richiesta di parte
- ☐ imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO
TIZIANO MASINI
LUCIANO CAVALLONE
MARIA ELENA MELE
FRANCESCO AGNINO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 50/2026
UP - 14/01/2026
R.G.N. 34306/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore dr.
ANTONIO BALSAMO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha inoltrato memoria di conclusioni, con cui ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la responsabilità penale stabilita in primo grado dal Tribunale di Ivrea nei confronti di ██████████ ██████████ per il reato di cui agli artt. 582, 585 e 604-ter cod. pen., contestatogli per aver cagionato lesioni

personali a [REDACTED] giudicate guaribili in giorni cinque cercando di colpirlo con una bottiglia di vetro e colpendolo con pugni al volto e sul corpo anche dopo che questi era caduto a terra, con l'aggravante del fatto commesso per finalità di discriminazione o di odio etnico e razziale, atteso che venivano rivolte alla persona offesa frasi dal contenuto ritenuto riconducibile a tale ipotesi.

2. Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante delle finalità di odio etnico e razziale. Il movente dell'alterco sarebbe infatti stato di natura strettamente personale, e dunque privo del carattere di "esternazione di una condizione di inferiorità o indegnità attribuita a soggetti determinati e fatta derivare dall'appartenenza ad una determinata razza" che la giurisprudenza di legittimità richiede ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola. Sarebbero dunque state ritenute irrilevanti le motivazioni soggettive dell'agente, il cui esame avrebbe permesso di ricondurre i fatti al citato contesto di tensioni personali. Tale mancata verifica del contesto specifico dell'alterco renderebbe poi viziata la motivazione.

2.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sulla credibilità del teste, poiché la Corte non avrebbe adeguatamente valutato alcune contraddizioni del narrato della persona offesa su aspetti essenziali della vicenda, e poiché non avrebbe svolto, proprio a seguito del riscontro di tali contraddizioni, il richiesto vaglio di credibilità ed attendibilità che si richiede venga svolto, in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, in modo penetrante e rigoroso, anche attraverso la verifica di riscontri esterni, risultati del tutto assenti. Sarebbe stato così eluso anche l'obbligo di motivazione rafforzata che sorge qualora la testimonianza della persona offesa sia la principale fonte del convincimento del giudice.

2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge per mancata considerazione della scriminante della legittima difesa, atteso che dal fascicolo fotografico emergerebbe evidentemente un atteggiamento aggressivo della persona offesa nei confronti del ricorrente, il quale si sarebbe inizialmente allontanato dal luogo al fine di non proseguire l'alterco, ritornandovi solo per chiarire la situazione e non per provocare una rissa. Sarebbe dunque priva di pregio anche l'argomentazione della Corte per cui il ricorrente avrebbe agito nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva. Tale reazione sarebbe stata anzi assolutamente imprevedibile e sproporzionata, e ciò permetterebbe di applicare l'esimente della legittima difesa, altrimenti di regola da escludersi nel caso di rissa.

2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge per erronea esclusione delle sanzioni sostitutive, violando il principio transitorio di favore stabilito all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. La sospensione condizionale non sarebbe poi nel caso di specie incompatibile con la

concessione di una pena sostitutiva poiché tale sospensione sarebbe stata concessa per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, ossia quando i due istituti sarebbero stati compatibili. La Corte avrebbe poi fondato il diniego sui precedenti penali dell'imputato, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. L'esclusione delle sanzioni sostitutive per un reato punito con una pena così contenuta sarebbe poi sproporzionata e contraria ai principi costituzionali di rieducazione del condannato.

2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge poiché la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente riconosciuto l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la riconosciuta aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen. in violazione del divieto espresso di cui al secondo comma del citato articolo. La pena risulterebbe dunque illegale per difetto, ma tale vizio - evidenziato solo per completezza argomentativa - non sarebbe sanabile stante la mancata impugnazione del Pubblico Ministero e il divieto di *reformatio in peius*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato.

1.I primi tre motivi, che, per modulazione strutturale, possono essere trattati congiuntamente, sono in parte generici, perché puramente reiterativi delle ragioni di doglianza già puntualmente affrontate dai giudici di merito con le cui argomentazioni il ricorso omette totalmente di confrontarsi, in parte non sottoponibili al vaglio del giudizio di legittimità e, nel resto, comunque non meritevoli di accoglimento.

1.1. Le censure proposte sono, sotto un primo profilo, inammissibili, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria o illogica, bensì la valutazione probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794) sottesa alla decisione, che in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e deliberativo della Corte di cassazione. A tale proposito, mette conto ricordare, invero, che il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di

spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ed allora, la valutazione che la Corte di cassazione è chiamata a fare non concerne la maggiore o minore capacità persuasiva delle fonti di prova citate dal ricorrente rispetto a quelle valorizzate dal giudice del merito, e nemmeno la corretta lettura che a tali ultime fonti di prova il giudice del merito abbia dato, salvo il caso del travisamento della prova, nella fattispecie neppure prospettato. Sotto altro profilo, deve considerarsi che si versa in una ipotesi di c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nella quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova a fondamento delle rispettive decisioni; e che, pertanto, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico, complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

1.2. Precipitano, pertanto, nell'alveo di tale patologia le deduzioni che riguardano l'accertamento del movente della lite tra l'imputato e la parte civile, la credibilità delle dichiarazioni di quest'ultima, la marginalità delle cui smagliature è stata accuratamente vagliata dalla sentenza impugnata e la cui versione, congruamente apprezzata nella sua affidabilità espositiva, è stata peraltro riscontrata dalla deposizione del teste [REDACTED] (pag.4 primo grado), la ricostruzione "storica" della dinamica dell'aggressione e delle finalità dell'esternazione di natura "razzista", la pretesa sussistenza dei presupposti della legittima difesa, avendo l'imputato volontariamente determinato, con il lancio della birra prima, e di una bottiglia poi, all'indirizzo della persona offesa, la situazione di pericolo nella quale si è innestata la reazione di quest'ultima (tra le tante, sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024, Nuredini, Rv. 286440).

1.3. A quest'ultimo proposito, si rivela infondato il motivo che censura l'erronea applicazione della legge penale e deduce vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'odio razziale. L'art. 604 ter cod. pen., per la parte di interesse per il presente scrutinio, prevede un incremento della pena fino alla metà "per i reati puniti con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso".

Si tratta di una circostanza aggravante di natura soggettiva, riguardante le forme e l'intensità del dolo (art. 70 comma 1 n. 2 cod. pen.), che esige, cioè, il perseguimento di un *quid pluris* di scopo, che si "aggiunge" alla volontà degli elementi del fatto di reato e, più precisamente, di un'aggravante a dolo specifico, al pari della fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 604 bis comma 1 lett. b) cod. pen., che sanziona la violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (già delineata all'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'art. 1 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205), che, invero, configura un delitto a dolo specifico, ove l'agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità e la incolumità della vittima in

considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali (Sez.3, n. 7421 del 10/01/2002, Orrù e altri, Rv. 221689; Sez.3, n.37581 del 07/05/2008, Mereu, Rv. 241074).

1.4. Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte, "dolo specifico" non significa tuttavia "dolo esclusivo" (cfr. ad es. in tema di reati tributari, caratterizzati dal fine di evasione delle imposte, Sez.3, n. 10763 del 12/02/2021, Filip Jean Pierre, Rv. 281329; o in tema di bancarotta preferenziale ex art. 216 comma 3 r.d. n. 267 del 1942, Sez.5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori e altri, ove in motivazione si legge che «poiché la norma richiede il dolo specifico e non anche il dolo esclusivo, il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita»), nel senso che la finalità di odio o discriminazione razziale non deve necessariamente rappresentare l'unico obbiettivo della condotta dell'agente, che può essere indotta o sollecitata dall'intendimento di conseguire anche fini differenti, che si affianchino a quello che lo qualifica e rende configurabile la circostanza aggravante.

In altri termini, per l'integrazione dell'aggravante in parola non è richiesto che le ragioni ispiratrici della condotta (e, per quanto di interesse, dell'aggressione) siano proiettate soltanto sull'odio razziale. La lettura della norma in commento autorizza a ritenere che il coefficiente psicologico del dolo possa essere caratterizzato da componenti antagonistiche anche diverse, in ipotesi di carattere personale. Ma l'utilizzo, in un contesto di violenza fisica o verbale pur animato dalle più disparate motivazioni, di espressioni o parole determinate, evocative di spregio etnico o razziale, rappresenta, di per sé, l'incremento della carica lesiva dell'azione che la *ratio* della norma intende contrastare ed è sufficiente a delineare quello "specifico" profilo di "finalizzazione" che soddisfa l'essenza della circostanza aggravante.

Nella decisione impugnata l'attribuibilità all'imputato delle espressioni discriminatorie è puntualmente motivata sulla base del chiaro tenore razzista delle parole utilizzate nei confronti del cittadino extracomunitario, il quale, confortato dalla deposizione del teste oculare, ha attribuito al ricorrente la frase "negro di merda, te ne devi andare via da [REDACTED] pena ulteriori ritorsioni.

Pertanto, i giudici di appello (e prima il giudice del Tribunale di Ivrea) hanno correttamente ricondotto la fattispecie in esame all'aggravante di cui all'art. 604-ter cod. pen., in conformità a principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante prevista dall'art. 604-ter cod. pen. è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (Sez.1, n. 33828 del 25/06/2025, Abbruzzese, n.m., ove l'esternazione incriminata è stata "neri, figli di puttana, dovete andare via di qui"; Sez. 5, n. 307 del 18/11/2020, dep. 2021, D'Amore, Rv. 280146: fattispecie relativa proprio al reato di lesioni personali in cui la vittima veniva apostrofata con l'epiteto "negro di merda"). Il medesimo principio è stato affermato anche in

relazione ad una fattispecie in cui alla persona offesa è stata indirizzata l'espressione "negra puttana..." (Sez. 5, n. 13530 del 08/02/2017, Zamolo, Rv. 269712) ed ancora in relazione ad un caso di minaccia, ingiuria e percosse in cui l'utilizzo di espressioni come "marocchino di merda" o "immigrati di merda", al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, è stato ritenuto sintomatico dell'orientamento discriminatorio della condotta (Sez. 5, n. 43488 del 13/07/2015, Maccioni, Rv. 264825). Si è anche affermato che la circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale è configurabile per il solo fatto dell'impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni, che possono essere anche di tutt'altra natura, alla base della condotta (Sez. 5, n. 30525 del 04/02/2013, Rv. 255558 - 01: fattispecie di lesioni in cui l'inequivoca volontà di discriminazione è stata tratta dal ricorso, già solo, a frasi come "sporco negro").

2. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, per a-specificità e carenza di interesse.

2.1. Giova rammentare che è stata ritenuta inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnativa contro un provvedimento sorretto da distinte ed autonome ragioni giustificative, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione ancorché con diversa formula, quando le censure si riferiscono ad una sola di tali ragioni, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; sez. 1, n. 4834 del 12/11/1993, Saccà, Rv. 195589). Quando una decisione si poggia su molteplici e distinte *rationes decidendi*, il ricorrente ha l'onere di misurarsi con ciascuna di esse e non può limitarsi a lamentare l'erroneità di una sola delle argomentazioni relative al punto trattato, pena, altresì, carenza di specificità (sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448; v. anche sez. 5, n. 12653 del 01/04/2025, Palmisano, n.m.).

La Corte territoriale ha negato l'applicazione della pena sostitutiva sulla base di un ragionamento articolato, precipuamente ancorato alla inidoneità delle pene sostitutive invocate (la multa e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo) alla rieducazione del condannato e all'assenza di favorevoli prospettive di prevenzione speciale; ha dato rilievo ai numerosi precedenti penali – non in quanto tali ma – in quanto espressivi di refrattarietà al rispetto delle regole di civile convivenza, appuntando l'attenzione, in particolare, sulla commissione di plurimi reati di furto, tentato e consumato, e di ricettazione, perpetrati molto recentemente e in epoca successiva ad una sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, in relazione ad una prima condanna, e alla concessione della sospensione condizionale e della non menzione in relazione ad una seconda condanna; ha correttamente valutato l'incompatibilità di tali stigmi giudiziari, in uno con il reato per il quale si procede, con le finalità risocializzanti proprie delle pene sostitutive, rilevando con approccio congruo e condivisibile "che [redacted] non ha tratto il benché minimo insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha

compreso la gravità delle condotte realizzate, non ha manifestato alcuna intenzione di modificare la sua condotta". Ha opinato, infine, sulla scorta del quadro personologico, e di tendenza alla trasgressione, così illustrato, per l'immeritevolezza della sostituzione anche con riferimento al requisito della prognosi di regolare adempimento delle prescrizioni imposte, dal momento che il lavoro di pubblica utilità esige "una presa di coscienza del disvalore dei fatti commessi e un serio impegno a collaborare con l'ente e con l'UEPE al fine di avviare un percorso di emenda".

E con tali circostanziate argomentazioni il ricorrente non si è curato di confrontarsi, dedicando mirata e dunque improduttiva attenzione esclusivamente all'affermato giudizio di inconciliabilità tra la riconosciuta sospensione condizionale della pena e l'applicazione delle pene sostitutive brevi, al lume del principio di diritto, recentemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal collegio, secondo il quale il divieto di cui all'art. 61-bis della L. n. 689 del 1981 non opera per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia (sez.5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354).

3. Il quinto motivo è palesemente inammissibile per carenza di interesse, perché deduce l'illegittimità della pena inflitta al ricorrente "per difetto, dovendo essere aumentata fino alla metà dell'aggravante non compensata dalle attenuanti generiche" sul presupposto dell'errore, commesso dal primo giudice, che ha effettuato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 604 ter cod. pen., procedimento vietato dal secondo comma di tale ultima disposizione. Si tratta, all'evidenza, come del resto già rilevato dalla Corte territoriale, di un errore "a favore" dell'imputato, non emendabile in assenza dell'appello del pubblico ministero ed in relazione al quale, di tutta evidenza, l'attuale ricorrente difetta di specifico interesse all'impugnazione, il quale ultimo, richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (sez. U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.251693; sez. U n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

5. La natura del reato impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

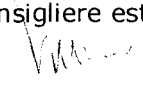
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

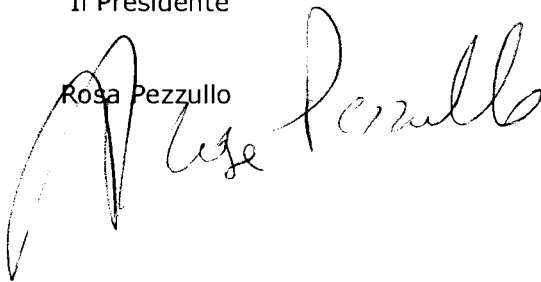
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 14/01/2026

Il consigliere estensore


Tiziano Masini

Il Presidente


Rosa Pezzullo

